

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CONSOLATO DELL'ECUADOR A MILANO ED IL COMUNE DI MONZA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI ECUADORIANI

TRA

Il Consolato Generale dell'Ecuador a Milano, nella persona del Console in carica, Dott.ssa Narcisa Soria Valencia

E

il Comune di Monza, nella persona dell'Assessore alle Politiche Sociali, Cherubina Bertola, delegata dal Sindaco;

PREMESSO CHE

La Costituzione italiana dedica al rapporto tra genitori e figli un articolo ben saldo nel testo costituzionale (art.30);

L'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione contiene diverse disposizioni, tra cui quella del par.3 secondo cui "il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori;Le relazioni dei bambini e degli adolescenti con i propri genitori sono altresì trattate dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata unanimemente dagli Stati membri delle Nazioni Unite, in data 11.11.1959, per dopo essere approfondita dagli stessi e convertita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 20.11.1989, sottoscritta dall'Ecuador e dall'Italia in data 26.01.1990, rettificata dall'Ecuador in data 23.03.1990 e dall'Italia in data 05.09.1991; ed entrata in vigore in Ecuador, in data 02.09.1990 ed in Italia il 05.10.1991.

La Costituzione dell'Ecuador difende i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, in base ai seguenti articoli:

"Sezione Quinta bambine, bambini e adolescenti":

Art. 44.- Lo stato, la società e la famiglia promuoveranno in maniera prioritaria lo sviluppo integrale delle bambine, dei bambini e degli adolescenti e assicureranno il pieno esercizio dei loro diritti; si darà priorità al principio dei loro interessi superiori ed i loro diritti prevarranno sulle altre persone. Le bambine, i bambini e gli adolescenti avranno diritto al loro sviluppo integrale, inteso come processo di crescita, maturazione e sviluppo del loro intelletto e delle loro capacità, potenzialità ed aspirazioni, in un ambiente familiare, scolastico, sociale e comunitario di affettività e sicurezza. Questo ambiente permetterà la soddisfazione delle loro necessità sociali, affettive, emozionali e culturali, con l'appoggio di politiche intersettoriali nazionali e locali.

Art. 45.- Le bambine, i bambini e gli adolescenti godranno dei diritti comuni dell'essere umano, oltre a quelli specifici della loro età. Lo Stato riconoscerà e garantirà la vita, la cura e la protezione fin dal concepimento. Le bambine, i bambini e gli adolescenti hanno diritto all'integrità fisica e psichica, alla loro identità, nome e cittadinanza; alla salute integrale e nutrizione; all'educazione e cultura, allo sport e ricreazione, alla sicurezza sociale, ad avere una famiglia e godere della convivenza familiare e comunitaria; alla partecipazione sociale;al rispetto della propria libertà e dignità; a essere consultati sui temi che li riguardano; ad apprendere informa prioritaria, nella propria lingua e nei contesti culturali del proprio popolo e nazionalità; e a ricevere informazioni riguardo i

propri genitori o familiari assenti, salvo che fosse pregiudizievole per il loro benessere. Lo Stato garantirà la loro libertà di espressione e associazione, il funzionamento libero dei consigli studenteschi e altre forme associative.

Art 46. -Lo Stato adotterà, tra le altre, le seguenti misure che assicurino alle bambine, ai bambini e agli adolescenti:

1. Assistenza ai minori di sei anni, che garantisca la nutrizione, salute, istruzione e cura quotidiana in un quadro di protezione integrale di suoi diritti.

2. Protezione speciale contro qualsiasi tipo di sfruttamento lavorativo o economico. Si vieta il lavoro a i minori di quindici anni, e verranno sviluppate politiche di sradicamento progressivo del lavoro infantile. Il lavoro delle adolescenti e degli adolescenti sarà eccezionale, e non potrà violare il loro diritto all'educazione, né realizzarsi in situazioni dannose o pericolose per la loro salute od il loro sviluppo personale. Si rispetterà, riconoscerà e sosterrà il loro lavoro e le altre attività sempre che non danneggino la loro formazione ed il loro sviluppo integrale.

3. Assistenza preferenziale per la piena integrazione sociale di persone con invalidità. Lo Stato garantirà l'integrazione nel sistema di educazione normale e nella società.

4. Protezione e assistenza contro ogni tipo di violenza, maltrattamento, sfruttamento sessuale o di qualsiasi altra indole, o contro la negligenza che faccia nascere tali situazioni.

5. Prevenzione contro l'uso di stupefacenti o psicotropici e il consumo di bevande alcoliche e altre sostanze nocive per la loro salute e sviluppo.

6. Assistenza prioritaria in caso di disastri, conflitti armati ed ogni tipo di emergenza.

7. Protezione dall'influenza di programmi o messaggi, diffusi mediante qualsiasi mezzo, che promuovano la violenza o la discriminazione razziale o di genere.

Le politiche pubbliche di comunicazione daranno priorità alla loro educazione ed al rispetto dei loro diritti di immagine, integrità e le altre specificità della loro età. Si stabilizzeranno limitazioni e sanzioni per rendere effettivi questi diritti.

8. Protezione e assistenza speciali quando uno o entrambi i genitori, si trovino privati della propria libertà.

9. Protezione, cura e assistenza speciale, quando soffrano di malattie croniche o degenerative.

Alla luce della Costituzione italiana e del quadro giuridico nazionale e sopranazionale in materia di filiazione e responsabilità genitoriale, il Consolato Generale, in rappresentazione dello Stato Ecuadoriano, con funzioni designate dal Ministero degli Affari Esteri e Mobilità Umana - Vice Ministero di Mobilità Umana, ed alcuni Assessori alle Politiche sociali e Cultura della salute del Comune di Milano ed hinterland, hanno ravvisato la necessità di attuare un progetto, finalizzato alla collaborazione e cooperazione fra le due istituzioni in materia di protezione dei minori, sostegno e tutela delle famiglie ecuadoriane che si trovano in situazioni di disagio.

La Dottoressa Narcisa Soria Valencia, a nome dello Stato Ecuadoriano, attraverso il Ministero degli Affari Esteri - Vice Ministero di Mobilità Umana, ha le competenze e la

facoltà di sottoscrivere accordi di cooperazione e collaborazione, sotto stretta indicazione superiore.

Allo stesso tempo, l'Assessore alle Politiche Sociali della città di Monza nella persona di Cherubina Bertola - delegata dal Sindaco, a nome dello Stato Italiano, è autorizzata a sottoscrivere accordi di collaborazione e cooperazione, sottostretta indicazione superiore.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente protocollo

Si stipula e conviene quanto segue

PRIMO - La premessa è patto;

SECONDO - il Consolato ed il Comune, aderente al presente protocollo, individuate le risorse necessarie alla creazione di un tavolo di lavoro, composto da figure professionali, che da anni lavorano nel campo giuridico, psicologico, sociale ed assistenziale, nel numero che ogni istituzione riterrà opportuno, predisporranno adeguate comunicazioni e informazioni, attraverso il proprio portale web, pagina facebook e altro, finalizzate a mettere a disposizione dei cittadini ecuadoriani le informazioni necessarie per poter usufruire dei servizi e delle agevolazioni offerte alle famiglie in difficoltà.

TERZO - Il Consolato e il Comune aderente al presente protocollo, in collaborazione tra loro, elaboreranno dei percorsi extra processuali, tesi a favorire il ricongiungimento dei minori ecuadoriani con la propria famiglia d'origine, residente sul territorio, al fine di garantire il benessere psicofisico ed il diritto del minore a vivere all'interno della propria famiglia;

QUARTO - Il Comune si impegna, qualora sia stato rilasciato assenso da parte dei diretti interessati mediante sottoscrizione di liberatoria in tal senso (vedi allegato), ad informare il Consolato sui casi dallo stesso segnalati, attraverso i servizi sociali del territorio, alle competenti autorità ed aventi ad oggetto situazioni riguardanti minori, adolescenti e famiglie ecuadoriane in difficoltà, al fine di consentire al Consolato di fornire al Comune il necessario supporto culturale, linguistico e professionale;

QUINTO - Nel caso di affidamento dei minori ecuadoriani al Comune, il Consolato si impegna a mettere a disposizione proprio personale specializzato, costituito da psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali, che, in collaborazione con i servizi sociali del territorio, e purchè sussista la liberatoria di cui al punto QUARTO, si attivino per l'elaborazione di un percorso finalizzato al reinserimento del minore nella propria famiglia d'origine o del riacquisto da parte della stessa della piena ed esclusiva potestà genitoriale. Il Comune, da parte sua, si impegna a favorire il contatto diretto e collaborativo tra i propri incaricati e gli incaricati del Consolato. Il Consolato ed il Comune si adopereranno per segnalare alle competenti autorità, nonché al Tribunale per i Minorenni, la disponibilità, da parte dell'Ambasciata dell'Ecuador, nella persona dell'Ambasciatore, Dott. Juan Fernando Holguín Flores, ad essere nominato Rappresentante Speciale del minore nel caso in cui coloro che hanno la responsabilità di genitore si vedano privati nella facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto di interessi con lo stesso con la propria famiglia d'origine e ciò in attuazione della Convenzione di Strasburgo del 25/01/1996, ratificata in Italia con L. 77/2003;

SESTO - Nel caso di minori ecuadoriani, allontanati dalla propria famiglia, il Comune valuta caso per caso, l'opportunità di segnalare al Consolato il provvedimento adottato dalla competente autorità, adoperandosi altresì affinché le autorità diplomatiche, anche attraverso proprio personale specializzato, possano avere un costante contatto con il

minore, al fine di aiutarlo ed aiutare la famiglia d'origine a comprendere le ragioni che hanno condotto a tale collocamento. E' comunque prioritario interesse del Comune e del Consolato adoperarsi per privilegiare una mediazione, avvalendosi di esperti di entrambi gli Stati, tesa alla tutela dell'interesse morale e materiale dei minori.

SETTIMO. - Il Consolato e il Comune confermano il reciproco impegno a partecipare a bandi progettuali nazionali ed europei che possano consentire un maggiore sviluppo di interventi a sostegno e tutela delle famiglie, dei minori e degli adolescenti ecuadoriani in situazioni di disagio familiare e/o difficoltà educativa.

OTTAVO - Il Consolato e il Comune si impegnano, per quanto nelle rispettive possibilità, a promuovere progetti tesi ad un interscambio culturale, che veda coinvolti i servizi sociali del territorio, le Aziende Sanitarie Locali, le associazioni operanti nel territorio che hanno come fine il sostegno e l'accoglienza di donne e minori, i centri di mediazione familiare, le Istituzioni Scolastiche.

NONO - Per l'applicazione di quanto menzionato, il gruppo di lavoro tecnico, già menzionato al punto SECONDO, del presente Protocollo d'Intesa, si riunirà, secondo una cadenza dettata dalle necessità e secondo un calendario stabilito congiuntamente dalle parti, al termine di ogni incontro, alla stesura di una relazione di aggiornamento da trasmettere alla Console dell'Ecuador a Milano, Dott.ssa Narcisa Soaria Valecia, e a Cherubina Bertola - delegata dal Sindaco- Assessore alle Politiche Sociali.

Il gruppo tecnico di lavoro manterrà assoluta riservatezza di ogni singolo caso trattato.

Le attività del presente Protocollo di Intesa non comportano per il Consolato dell'Ecuador ed il Comune di Monza oneri finanziari aggiuntivi, fatto salvo l'impegno lavorativo dei dipendenti coinvolti e l'utilizzo di eventuali fondi finalizzati. La sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa non crea alcun vincolo di dipendenza con i funzionari della controparte.


DECIMO - Il presente Protocollo di Intesa avrà una validità di cinque anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo, salvo che una delle Parti comunichi per scritto all'altra parte la sua intenzione di terminare tale Protocollo di Intesa, con almeno sei (6) mesi di anticipo. In ogni caso, i progetti e le azioni che nel momento della comunicazione si trovino in esecuzione, continueranno ad essere seguite fino alla loro soluzione, salvo diversa decisione.

UNDICESIMO - Il Consolato ed Il Comune si impegnano a trasmettere il presente protocollo alle autorità locali, tra cui il Tribunale per i Minorenni, la Corte d'Appello di Milano.

Il presente Protocollo di Intesa è sottoscritto nella città di Monza, il 26/10/2015, in quattro originali in italiano ed in spagnolo, con testi esattamente identici.

Per il Comune di Monza
Assessore alle Politiche Sociali

Cherubina Bertola



Monza, 26/10/2015

Per il Consolato Generale dell'Ecuador a Milano
Console Generale dell'Ecuador a Milano

Dott.ssa Narcisa Soria Valencia

